

# REGOLAMENTO GESTIONE QUOTE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 18 gennaio 2021

**Il termine inderogabile per il versamento in unica soluzione della quota di iscrizione è fissato al 31 marzo.** Decorsi infruttuosamente **60** giorni, l'Ordine procederà ad un sollecito bonario di pagamento via e-mail con indicazione che il versamento effettuato entro **30** giorni non comporterà conseguenze per l'iscritto.

Nel caso in cui il sollecito bonario non sortisca effetto, **l'Ordine procederà ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC o, in mancanza, a mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno a carico dell'iscritto inadempiente dell'art. 4, comma 6, del Codice deontologico.** In tal caso l'importo annuale da saldare, dovrà comprendere sia le spese postali eventualmente sostenute dall'Ordine, che un **contributo fisso di 50,00 Euro per Diritti e spese di Segreteria.** Tale formale sollecito di pagamento della quota costituisce a tutti gli effetti **avviso di possibile deferimento al Consiglio di Disciplina** per cui, scaduto il termine dell'avviso formale di pagamento, la Segreteria dell'Ordine, d'Ufficio, procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, senza indugio, avviare la procedura nel rispetto della normativa di riferimento e, all'esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione. Si segnala che la pena della **sospensione a tempo indeterminato**, eventualmente comminata, **comporta la comunicazione d'obbligo** agli Enti pubblici e alla Cassa previdenziale Ingegneri e Architetti **e la sospensione delle prestazioni professionali.** Per cui, dato che la riammissione non è un atto automatico e genera inutile lavoro per l'Ordine e impatto negativo per la categoria, la Segreteria dell'Ordine potrà procedere alla riammissione solamente in seguito al **pagamento della quota da parte dell'iscritto comprensiva dei diritti di segreteria pari a euro 100,00** (delibera di Consiglio del 04 novembre 2019), la formulazione dell'Atto di reintegro da parte del Consiglio di Disciplina e la delibera del Consiglio.

**Peraltro, nell'anno successivo al termine del procedimento disciplinare, se questo ha dato luogo a una qualsiasi sanzione di cui all'art. 41 del vigente "Codice deontologico", la quota d'iscrizione annuale dell'iscritto è maggiorata di 100,00 Euro, quale contributo spese segreteria.**

**Inoltre, nell'eventualità che l'iscritto perseveri con recidività nell'illecito disciplinare per mancato pagamento della quota annuale obbligatoria per più di tre anni consecutivi, previo inoltro tramite PEC o A/R di formale "Avviso di accertamento e ingiunzione formale del pagamento", il Consiglio dell'Ordine procederà senza indugio alla cancellazione dall'Albo. Regolare la posizione costituirà condizione ostativa all'eventuale successiva re-iscrizione all'Albo stesso.**

Infine, si segnala che **nel corso dell'anno 2021 l'Ordine** (in quanto Ente pubblico – seppur non economico) **sarà obbligato a riscuotere le quote d'iscrizione esclusivamente tramite la piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni "PagoPA",** a tal proposito verranno date precise istruzioni operative agli iscritti; **nelle more si potrà procedere senza indugio ai pagamenti tramite bonifico bancario.**

Il Regolamento Gestione Quote non ha scadenza ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. Qualsiasi sua modifica e/o integrazione deve essere deliberata dal Consiglio.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ordine e viene consegnato a tutti i nuovi iscritti all'albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine.

### **Normativa di riferimento:**

1. *Ai sensi dell'art. 5, c. 2, della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 il Consiglio dell'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo annuale."*
2. *Secondo l'art. 18 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli Iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta la modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli Iscritti per le spese di cui al presente articolo."*
3. *Ai sensi dell'art. 37 del R.D. 2537/1925 il Consiglio dell'Ordine "determina il contributo annuale da corrispondersi ad ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale (articoli 14 e 18), nonché le modalità del pagamento del contributo" (art. 50).*
4. *Secondo quanto previsto dall'art. 50 di predetto R.D. 2537/1925, "I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini (artt. 18 e 37) debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta ai limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."*
5. *In base all'art. 7 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382 "Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari".*
6. *La Legge 3 agosto 1949 n. 536 all'art. 2 recita: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nei termini stabiliti dai Consigli medesimi."*
7. *Il vigente Codice deontologico degli Architetti P.P.C, A iunior e P. iunior italiani, di seguito, per brevità, "Codice deontologico", all'art. 4 comma 6, Obblighi nei confronti della professione, recita: "Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine".*
8. *"Codice deontologico" art. 41 - Sanzioni*
  1. *Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono: a) l'avvertimento - consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi; b) la censura - dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso; c) la sospensione - consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento e comunque non maggiore di sei mesi; d) la cancellazione - consiste nella esclusione dall'Albo. Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.*
  2. *Gli illeciti disciplinari condotti secondo l'intenzione e la recidività costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione.*
  3. *La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.*
  4. *Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 Codice dell'edilizia il professionista direttore dei lavori, riconosciuto responsabile di difformità o variazioni essenziali al permesso di costruire, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (da tre mesi a due anni). Rimane ferma, nel corso del procedimento disciplinare, la possibilità di verificare la sussistenza di circostanze attenuanti, tenendo conto dell'effettiva violazione.*
  5. *L'omissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e l'infedeltà della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume d'affari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare. La seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento.*